

Prot n. 25

Spett.le

ARCIDIOCESI DI L'AQUILA

Parrocchia Santa Maria Assunta in Paganica

c.a. **Don Dionisio Humberto Rodriguez** (leg. rapp.)

c.a. **Arch. Christian Rubino** (RUP)

Catania, 11 aprile 2016

Oggetto: bando di gara per lavori di "recupero statico e restauro conservativo complesso monumentale chiesa di Santa Maria Assunta in Paganica (AQ)".

Termine presentazione offerte: 14 aprile 2016

Importo: € 2.129.704,21

Con riferimento al bando in oggetto, rileviamo quanto segue.

▪ **Clausola 1.6 bando e art. 8 C.S.A. (opere escluse dall'appalto):**

Sono prescritte a carico dell'impresa aggiudicataria una serie di attività e conseguenti oneri, che si vorrebbero genericamente inclusi nel corrispettivo di appalto seppur non oggetto di adeguate previsioni analitiche negli elaborati redatti dalla stazione appaltante.

Invero, con le suddette clausole del bando e C.S.A., si pongono a carico dell'esecutore: il *"ripristino dei contatori, delle linee dei sottoservizi, dei quadri, etc."* Ancora, gli *"oneri derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, eventuali saggi ed indagini ulteriori, strutturali, geognostiche richieste dalla D.L. e/o dall'ente preposto alla tutela del bene"*.

Tale prescrizione appare contraria alle disposizioni vigenti in materia di progettazione, norme di natura inderogabile (Sent. Cass. Civ. n. 18644/2010), tra cui artt. 14-59 DPR n. 207/'10, le quali impongono all'ente committente la previsione e progettazione (con rigorosa redazione dei relativi elaborati) di tutte le attività e lavorazioni oggetto del contratto.

Del tutto privo di fondamento giuridico e, quindi, seriamente illegittime e gravemente vessatorie, sono le prescrizioni che pongono a carico dell'esecutore gli oneri derivanti da "varianti in corso d'opera (art. 132 D.lgs. n. 163/'06) eventualmente proposte dall'impresa in fase di esecuzione" (punto 2 art. 8 C.S.A.) e, in genere, *"eventuali imprevisti sulle lavorazioni non finanziati...e non è consentito l'eventuale utilizzo delle somme del ribasso d'asta e/o economie a disposizione della S.A. per le lavorazioni sopra citate"* (punto 6 art. 8 C.S.A.).

Lo jus variandi è di esclusiva competenza dell'amministrazione che accerta nei modi previsti dalla norma (art.132 D.lgs. m. 163/'06 e art. 161-162 DPR n. 207/'10), l'esistenza dei vincolanti presupposti della imprevedibilità e della sopravvenienza (rispetto al momento della redazione del progetto di gara e della

stipula del contratto), che legittimano la variazione dell'oggetto contrattuale e quindi la modifica dell'opera di contratto, secondo un meccanismo che è di rigoroso e tassativo determinismo (causa: sopravvenienza che impedisce l'esecuzione dell'opera secondo le previsioni - effetto: modifica opera o variante secondo le fattispecie tipologiche dell'art.132 Codice). L'ipotesi della variante migliorativa proposta dall'esecutore - ex art.162 del Regolamento - è comunque ricondotta al comma 3, secondo periodo, dell'art.132 con la peculiarità della diminuzione dell'importo. Il legislatore avrebbe inteso significare che laddove vi siano i presupposti dell'art.132 c. 3 secondo periodo, che includono tra gli altri anche obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, allora vi è la possibilità che l'impresa rimedi alla sopravvenienza con una propria proposta che deve avere i requisiti dell'art.162 Regolamento. E' pertanto un grado di libertà davvero esiguo quello previsto per l'impresa esecutrice.

In materia di varianti in corso d'opera, le competenze, gli obblighi e le relative responsabilità del D.L. e del R.U.P. sono correlati ad un fondamentale principio che governa - sin dal Regio Decreto n. 2248/1865! - l'esecuzione dell'opere pubbliche, ovvero sia è responsabilità negoziale della S.A. in quanto tale "non ribaltabile" sull'appaltatore, quella correlata alla completezza dell'originario progetto ed alle **sue modifiche** e integrazioni in corso di esecuzione, anche in ragione del prevalente interesse pubblico dell'agire amministrativo (Sent. Cass. Civ. n. 18644/2010 c.s. cit.).

▪ **Clausola 14 bando e chiarimenti:**

Si rammenta che, a seguito della modifiche introdotte dalla L. n. 21/2016 ("milleproroghe"), l'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare alla S.A. solo le spese per la pubblicazione degli avvisi di bando sui quotidiani.

Altresì, la suddetta legge, ha incrementato la percentuale di anticipazione sul prezzo contrattuale dal 10% al 20%, applicabile alle procedure i cui bandi sono stati pubblicati dall'1 marzo al 31 luglio 2016, come nel caso de quo.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola gravemente le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge, disponendo conseguentemente un congruo termine di proroga per la scadenza della consegna offerte.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola